

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

RICORRONO

Pontillo Francesca, nata a Caserta il 09/01/1996, Codice Fiscale PNTFNC96A49B963P, **Pontillo Vincenza**, nata a Caserta il 09/01/1996, Codice Fiscale PNTVCN96A49B963B, **Barletta Valeria**, nata a Maddaloni (CE) il 18/12/1995, C.F.: *BRLVLR95T58E791B*, **D'Errico Guido**, nato a Caserta il 04/03/1994 (C.F.: *DRRGDU94C04B963J*), **Esposito Flor De Maria**, nata a Guatemala City il 06/03/1994 (C.F.: *SPSFRD94C46Z509H*), **Parisella Claudio**, nato a Caserta il 10/01/1991 (C.F.: *PRSCLD91A10B963X*) ass.ti e rapp.ti dall'Avv. Paolo Centore (C.N.T.P.L.A72E29B963H), giusta procura speciale *ad litem* a margine del presente ricorso, elett.te dom.ti in Roma, alla Via Tuscolana n°16 (*Studio Legale Caravella*), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria all'account P.E.C. paolo.centore@avvocatismcv.it ovvero all'utenza telefax 0823/326177

- ricorrenti -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t.;

Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale *pro tempore*;

Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del legale *pro tempore*;

Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rapp.te p.t.;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

- **Varletta Filippo**, nato a Marcianise (CE) il 11/02/1994 ed ivi residente, alla Via Vecchi n°7, collocato in graduatoria in posizione utile con punti 47,80

- controinteressato -

- **Gravina Alessandro**, nato a Napoli il 02/10/1994 ed ivi residente, alla Via Tasso n°480/10, collocato in graduatoria in posizione utile con punti 52,30

- controinteressato -

- **Tranquillo Valentina**, nata a Caserta il 12/10/1995, residente in S. Nicola La Strada (CE), alla Via Palermo n°12, collocata in graduatoria in posizione utile quale idoneo vincitore

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE CAUTELARI

- del D.M. n°85 del 05/02/2014 (pubblicato in G.U. del 07/03/2014) relativo a modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico programmato a livello nazionale;
- del D.M. n°220 del 10/03/2014 e relativi allegati (in G.U. n°76 del 01/04/2014) relativo alla definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2014/2015;
- del D.M. n°218 del 07/03/2014 e relativi allegati relativo alla definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2014/2015;
- del Decreto Ministeriale Istruzione, Università e Ricerca, sconosciuto nei suoi estremi, con cui è istituita la commissione di esperti per la redazione dei 60 quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'A.A. 2014/2015, pubblicata in data 12/05/2014 sul sito internet del Ministero

dell'Istruzione, Università e Ricerca, e dei successivi provvedimenti di scorrimento di graduatoria, nella quale i ricorrenti sono collocati oltre l'ultimo posto utile;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'A.A. 2014/2015, pubblicata in data 12/05/2014 sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nella parte in cui non prevede l'attribuzione del bonus maturità, in violazione dell'art. 20, comma 1 *bis* e ss. D.L. 104/2013 e nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile all'immatricolazione in sovrannumero;
- del provvedimento di approvazione della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'A.A. 2014/2015, sconosciuto nei suoi estremi;
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2014 - 2015 dell'ateneo di Napoli Federico II e del relativo decreto rettoriale di approvazione, nella parte in cui è lesivo degli interessi dei ricorrenti ovvero non prevede il bonus maturità;
- del bando di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle facoltà di medicina e chirurgia per l'anno 2014 - 2015 dell'ateneo della Seconda Università di Napoli (S.U.N.) e del relativo decreto rettoriale di approvazione, nella parte in cui è lesivo degli interessi dei ricorrenti ovvero non prevede il bonus maturità;
- dei verbali delle commissioni di concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula della Seconda Università di Napoli;

- dei verbali delle commissioni di concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula della Università di Napoli Federico II;
- del D. Rettoriale n°87/2014 della Seconda Università degli Studi di Napoli, nella parte in cui è lesivo degli interessi dei ricorrenti ovvero non prevede il bonus maturità;
- del D. Rettoriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nella parte in cui è lesivo degli interessi dei ricorrenti ovvero non prevede il bonus maturità;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre, tanto nella scheda anagrafica quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte, nonostante le contrarie indicazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, del Consiglio di Stato (Sez. II, n°4233 del 14/10/2013) e dei TT.AA.RR.;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati, segnatamente dei quesiti nn. 4, 26, 27, 29, 31, 32, 36,42 della matrice ministeriale, in quanto pregiudicano il collocamento utile in graduatoria di parte ricorrente poiché errati, mal formulati, redatti in violazione del principio di trasparenza, correttezza e buon andamento e del legittimo affidamento al corretto svolgimento della pubblica selezione concorsuale;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al Corso di Laurea in questione (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria Dentaria anno accademico 2014/2015) anche in posizione utile in sovrannumero ex art. 20, comma 1 *bis* e ss. D.L.

n°104/2013 nonché del diritto al risarcimento del danno derivante dal diniego di iscrizione e, in mero subordine, del diritto al risarcimento del danno per equivalente

E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

(art. 30, comma 2, c.p.a.)

delle amministrazioni resistenti all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, e comunque, in posizione utile all'immatricolazione in sovrannumero.

- Fatto -

I ricorrenti hanno inoltrato domanda di iscrizione al test di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria per l'ammissione all'anno accademico 2014/2015, optando alcuni per l'Ateneo di Napoli, Seconda Università di Medicina e Chirurgia (sede di Napoli e sede di Caserta) ed altri per l'Università degli Studi di Napoli Federico II (*come da domande di partecipazione versate in atti*), collocandosi in posizioni idonee non utili in graduatoria (*cfr. allegati dal n°1 al n°4*).

In particolare, a seguito dell'espletamento del concorso, gli odierni ricorrenti hanno riportato i punteggi di seguito indicati:

- Barletta Valeria, punteggio 31,30.
- Pontillo Vincenza, punteggio 30,60;
- Pontillo Francesca, punteggio 30,40;
- Parisella Claudio, punteggio 30,00;
- Esposito Flor De Maria, punteggio 24,40.
- D'Errico Guido, punteggio 23,20.

Sarà utile evidenziare che i singoli bandi degli atenei sono stati preceduti da un unico bando nazionale, di guisa che i risultati dei singoli concorrenti sono perciò confluiti nella graduatoria unica nazionale del concorso.

Il D.M. n°85/2014 ha previsto, tra l'altro, che la prova di ammissione vertesse su 60 quesiti di contenuto identico su tutto il territorio nazionale, formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne doveva indovinare una soltanto entro un tempo di cento minuti, fissato per l'espletamento della prova.

I criteri numerici di valutazione della prova erano così determinati:

- 1,5 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta non data;
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata.

Sono considerati idonei alla prova concorsuale i candidati che conseguono un punteggio al test almeno pari a 20/90 (*venti su novanta*).

Svolgimento irregolare delle prove di concorso

Andrà subito detto che, a determinare uno svolgimento irregolare e non lineare della prova, è emersa la presenza di un codice a barre alfanumerico (con l'indicazione sottostante del numero di codice) riportato sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, sia sulla griglia delle risposte.

La presenza del codice *de quo* è confermata dalle indicazioni fornite dal Ministero dell'Università che, in merito alle modalità di svolgimento della prova, prevedono che su ogni foglio consegnato ai candidati è stato apposto un codice a barre con codice alfanumerico.

È lo stesso D.M. n°85/2014 che, all'allegato 1, art.7, dispone che ogni plico debba contenere, fra gli altri documenti, una scheda anagrafica che presenta un codice a barre di identificazione univoca e due moduli risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica.

Ai concorrenti, inoltre, secondo il bando devono essere assegnate buste con finestra leggibile (trasparente) dall'esterno, nelle quali inserire la griglia delle

risposte, in modo tale che risulti visibile il codice alfanumerico univocamente assegnato ai candidati.

Va ancora osservato che ai candidati viene anche consegnato un foglio su cui risultano prestampate le chiavi personali (*username e password*) con cui accedere al sito ministeriale: la username coincide per ogni candidato con il proprio codice identificativo della prova.

Al termine della prova, le buste con finestra trasparente, contenenti il foglio delle risposte, sono state inviate al CINECA, Consorzio incaricato dal Ministero per la correzione dei test e delle relative operazioni .

La documentazione residua (modulo risposte non compilato, scheda anagrafica e questionario, sulla quale era altresì apposto il codice alfanumerico) è stata invece riconsegnata alla commissione senza inserimento in separata busta.

Le prove sono state svolte nella sessione del 08/04/2014, e la stessa è stata caratterizzata da molteplici aspetti di illegittimità (oltre che di anomalia) sia in sede locale che in altri atenei, in dispregio ai principi preposti alle procedure concorsuali e minando alla radice la correttezza del test sottoposto al G.A.

Gli episodi chiave sono molteplici.

Anzitutto va detto che i commissari di concorso, in dispregio al principio dell'anonimato, hanno preteso che i concorrenti – per l'intero svolgimento della prova – esibissero il documento di identità e la scheda e/o foglio anagrafico (ottenuto all'ingresso) sul banco, **consentendo di fatto il riconoscimento e/o abbinamento dell'elaborato con il candidato**.

Tale *modus procedenti* ha consentito ai commissari il riconoscimento dei candidati non solo all'ingresso ma anche durante la prova, posto che l'ordine di esibire la carta di identità e la scheda anagrafica sul relativo banco di prova dà conto

dell'abbinamento del nome del candidato con l'elaborato, sul quale era ben visibile il codice segreto.

Il suddetto riconoscimento altresì è avvenuto anche in relazione all'ulteriore circostanza di prevedere **un unico codice a barre** sia sui due moduli di risposte ai quiz sia sul modulo anagrafico, con la grave conseguenza che i candidati erano identificati all'ingresso, durante la prova, nonché al momento della consegna dell'elaborato, prima della correzione dei compiti.

E non va sottaciuto che i commissari, in dispregio a quanto previsto dal bando, anziché provvedere al ritiro dei telefoni cellulari, palmari, P.C., e altri strumenti elettronici dei candidati, hanno consentito ai candidati di trattenere con sé i cellulari e altri strumenti simili, limitandosi al formale avvertimento di disattivarli: il che ha comportato che molti candidati hanno fatto uso di siffatti strumenti elettronici durante la prova, comunicando con l'esterno, minando così la correttezza dello svolgimento dei test.

E tanto è possibile affermare perché l'amministrazione è in possesso di verbali di commissione con cui la stessa commissione ha annullato il compito di alcuni candidati colti in flagranza di comunicazione con l'esterno con dispositivi elettronici e addirittura con auricolari che, non essendo stati ritirati all'ingresso, erano custoditi negli zaini vicini ai banchi di prova di ogni candidato, in dispregio della *lex specialis*.

E v'è di più!

Il bando di gara ha ommesso di prevedere, ai fini della valutazione dei punteggi, il **bonus maturità** che è stato inspiegabilmente soppresso, nonostante le reiterate censure del G.A., che ha dichiarato illegittimo negli anni scorsi siffatto *modus procedendi*, in violazione del diritto allo studio sancito dall'art. 34 della Carta Costituzionale.

Siffatta grave omissione ha penalizzato i ricorrenti, che avendo superato la soglia di idoneità (fissata in 20 punti) con l'attribuzione del punteggio del *bonus* maturità (*massimo 10 punti*) avrebbero sicuramente superato il test di ammissione in parola, tenuto conto che, a seguito degli scorrimenti di graduatoria, il punteggio utile è stato **ad oggi** abbassato a **32,60 punti**.

In ogni caso, quindi, l'attribuzione del bonus maturità avrebbe consentito ai ricorrenti l'immatricolazione in sovrannumero per effetto dello scorrimento in graduatoria, il cui interesse legittimo, di tipo pretensivo, è tutelato (per essere ivi cristallizzato) dall'art. 20, comma 1 *bis*, D.L. n°104/2013.

E' altrettanto notorio, e quindi ammissibile alla cognizione del T.A.R. adito, che la prova scritta è stata caratterizzata e falsata da gravi anomalie anche in altri atenei, **come in quello di Bari**, ove prima dell'inizio della prova è stato trafugato lo scatolo contenente i plichi degli elaborati, **e successivamente ritrovato privo di un plico**, minando così la legittimità dello svolgimento delle prove scritte e, conseguentemente, dell'intera graduatoria, alla luce dell'unicità della stessa a livello nazionale.

Graduatoria unica nazionale che è stata pubblicata in data 12/05/2014, e i ricorrenti hanno conseguito il punteggio sopra illustrato, laddove i controinteressati hanno conseguito punteggio idoneo ed utile all'ammissione al corso di laurea oggetto di giudizio.

Per quanto precede e per quanto appresso si dirà, l'intera procedura e la relativa graduatoria sono *ictu oculi* illegittime.

Di qui il presente ricorso, affidato ai seguenti

MOTIVI

1) Dell'interesse sotteso all'azione giudiziaria incardinata dai ricorrenti

Gli odierni ricorrenti si sono classificati, con i rispettivi punteggi sopra dettagliati, nella graduatoria unica di merito quali **idonei non vincitori**, per aver superato la soglia minima di ammissione, fissata in venti punti .

L'ultimo degli ammessi nella graduatoria originaria di merito ha conseguito il punteggio di 33,10, **mentre all'esito dell'ultimo scorrimento della medesima, avvenuto il 27/06/2014, la soglia si è abbassata a 32,60 punti.**

Sicchè i ricorrenti, avendo superato la soglia minima prevista (*20,00 punti*) ed avendo conseguito il menzionato punteggio, hanno interesse anzitutto all'annullamento del provvedimento della propria *non ammissione* al corso di laurea per cui è lite, per l'a.a. 2014/2015, facendo valere censure relative all'illegittimità della graduatoria di merito pubblicata il 12/05/2014, per non essere stati inseriti e/o collocati in posizione utile all'immatricolazione.

Il tutto evidenziando l'erroneità dei punteggi attribuiti, sulla scorta dell'equivocità ed erroneità delle domande dei quiz **e dell'erronea indicazione della risposta esatta da parte del MIUR:** di qui la conseguente richiesta di riattribuzione di punteggio ai ricorrenti, in forza del quale otterrebbero una posizione utile all'immatricolazione, tenuto conto dello scarto minimo tra il punteggio conseguito e quello previsto per l'ammissione all'immatricolazione, ulteriormente ribassato per effetto dello scorrimento della graduatoria.

In via gradata, è altrettanto evidente l'interesse all'immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti, a mente dell'art. 20, comma 1 bis e ss. D.L. 104/2013, con declaratoria del diritto degli stessi ad essere ammessi al corso di laurea in oggetto, per il mancato riconoscimento del *bonus maturità*.

Soltanto in via subordinata residua un interesse strumentale all'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

2) Violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove, di cui all'art. 14, comma 6, D.P.R. n°487/1994 \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, D.M. n°85/2014 \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 97 Costituzione \ Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa

Il bando di concorso nazionale, all'art. 12, comma 2, prevede: *"I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei"*.

Il principio dell'anonimato s'impone in tutte le procedure concorsuali in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

L'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata è funzionale alla garanzia di parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

Il suddetto principio è disciplinato dall'art. 14, comma 6 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale il riconoscimento degli autori delle prove deve avvenire solo a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

Dal principio in esame, con riferimento allo svolgimento delle prove, discende il dovere di non utilizzare mezzi e modalità che consentono di risalire in via indiretta ed occulta all'autore dello scritto.

E' stato autorevolmente confermato che l'anonimato riveste un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, rappresentando *«il diretto portato del*

principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen. nn. 26-27-28/2013).

Peraltro, in tema di pubblici concorsi e selezioni, per l'invalidità della prova è sufficiente la presenza di un segno di riconoscimento, senza che sia necessario dimostrare il motivo per il quale sia stato apposto o se lo scopo illecito sia stato di fatto raggiunto.

I segni di riconoscimento che determinano violazione dell'anonimato sono quelli identificativi, che contengono un riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, certamente non ascrivibili a segni convenzionali, ossia privi di valore identificativo, come potrebbe essere considerata una comune numerazione delle pagine, o l'ingenua indicazione *brutta copia* o l'uso artificioso del nome *Caio*.

Precisamente, un segno identificativo può non rappresentare *ex se* circostanza idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato dall'autore dell'elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo pensiero in maniera più ordinata e coerente (*ex multis*, T.A.R. Sicilia, Catania n. 2501/1994, T.A.R. Puglia, Bari n. 543/2011).

È utile ricordare che *"la ratio della norma che vieta l'apposizione di contrassegni, cioè di segni di riconoscimento, negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio fra i candidati, per cui rileva non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di*

estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta" (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1208 del 29 settembre 1999).

Ora, il principio dell'anonimato si applica al test d'accesso alla facoltà di medicina in forza del richiamo contenuto nel bando alle disposizioni della l. 241/1990 e agli artt. 5, 6 e 8 del d.p.r. 3 maggio 1957 n. 686: esso garantisce che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati e le buste che li contengono, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi.

La Commissione può, *rectius* deve, identificare i candidati all'inizio della prova: il meccanismo di identificazione non può tuttavia diventare uno strumento per eludere — in vista e in funzione della valutazione della prova — la segretezza dell'identità dei candidati autori.

In questo senso, l'art. 14 comma 6 del d.p.r. 486/1994, esprime uno *standard* di tutela minima della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa in una procedura selettiva pubblica *ex art. 97 Cost.*, in base al quale *"il riconoscimento deve avvenire alla fine della prova deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti"*.

Talchè, riscontrandosi l'apposizione di un segno astrattamente suscettibile di consentire l'identificazione dell'autore della prova, questa è soggetta ad annullamento: e ciò è espressamente previsto dall'allegato 1 — punto 9, lett. n - ai bandi di concorso per l'accesso a medicina: *"i bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad annullamento in caso da parte della Commissione d'aula, qualora... 11. La busta contenente il modulo risposte o il modulo stesso risultino firmati o contrassegnati dal candidato o da un componente della Commissione"*.

In applicazione di tale ultimo principio, ad esempio, sono soggetti ad annullamento gli atti selettivi di un concorso universitario - viziati da violazione

del principio dell'anonimato - essendosi riscontrati, sulle buste contenenti le prove scritte sostenute dai candidati, segni astrattamente suscettibili di consentirne l'identificazione (*Tar Lazio sentenze 9756/2009; 9757/2009; la nullità veniva confermata dal Consiglio di Stato con conformi decisioni n°1928/2010 e n.1929/2010*).

Ora pare necessario applicare una distinzione tra segni di identificazione soggettiva la cui interpretazione e comunicazione implica difficoltà (ad esempio simboli, grafemi, impostazioni grafiche della prova) e segni di identificazione oggettiva ed univoca, che escludono ogni margine di errore (una sequenza di numeri, ad esempio).

Ebbene, se un segno di identificazione soggettiva, autonomamente apposto da un candidato sulla busta può violare l'anonimato, come nella fattispecie appena ricordata, come può non contestarsi la riproposizione ancor più netta della violazione nel caso di apposizione di un segno — di lettura neutrale ed avalutativa, una sequenza di lettere e numeri - che esclude qualunque sforzo nella sicura attribuzione dell'identità dell'autore della prova?

È quanto accade nel test d'accesso alle facoltà di medicina, chirurgia ed odontoiatria, ove le prove (*id est*: i moduli risposte oggetto di compilazione) sono oggettivamente attribuibili a ciascuno dei candidati autori in forza della sequenza di nove lettere e cifre, un codice alfanumerico, che il candidato conosce poiché stampato sull'elaborato, il modulo delle risposte.

Per ciò solo, lo stesso rigore che induce il Giudice dell'amministrazione ad annullare la prova, resa identificabile da un candidato a titolo puramente soggettivo, deve indurre al medesimo esito ove sia l'Amministrazione a predisporre *fogli-prova* identificabili (sia pure nel rispetto del bilanciamento dell'interesse dei candidati ammessi e, dunque, limitatamente

alla posizione dei ricorrenti e con l'effetto conformativo dell'ammissione in sovrannumero, per quanto innanzi si dirà).

L'anonimato nel *test* in questione è stato in concreto violato per una serie di ragioni, gravi e autosufficienti:

1. ogni candidato conosce il proprio codice. È ovvio che può memorizzarlo, annotarlo, comunicarlo a terzi coinvolti in un intento collusivo. L'amministrazione omette cioè ingiustificatamente di "coprire" il codice, di proteggere tale informazione sensibile (basterebbe un'etichetta come quella apposta sui codici di accesso bancari);

2. Il codice viene consegnato alla fine della prova a ciascuno dei candidati su apposito foglio, contenente *username* e *password* per l'accesso all'area riservata del sito del Ministero, dove consultare l'esito della prova. La *username* corrisponde per tutti al codice alfanumerico, che diventa così ostensibile a chiunque (*in tal senso Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013*);

3. Le buste contenenti gli elaborati recano una finestra trasparente appositamente volta alla visualizzazione dall'esterno del codice alfanumerico. La visualizzazione dall'esterno non assolve ad alcuna comprensibile e legittima finalità dell'amministrazione, posto che le buste sono raccolte in pacchi per ogni ateneo e successivamente consegnate, separatamente, al CINECA.

Di più: è escluso, nelle procedure selettive pubbliche, che soddisfi i requisiti minimi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa l'utilizzo di una *"busta di caratteristiche tali da consentire una facile ed immediata lettura o conoscenza del nome dell'autore delle prove"* (*parere 1738/2014, Cons. Stato, II sez.*).

4. Ed ancora, il codice alfanumerico in questione è riportato contestualmente sul questionario delle domande, su una scheda anagrafica e su un secondo modulo risposte, desinati a rimanere in possesso dell'amministrazione. Il secondo modulo

risposte, fornito a norma del bando per tutelare un possibile ripensamento nella compilazione delle risposte, dovrebbe essere annullato a cura del candidato.

Tale disposizione del bando, tuttavia, in uno all'apposizione del codice alfanumerico sui prefati documenti, concreta un serio rischio di alterazione delle prove.

Infatti la commissione non dà atto a verbale dell'effettivo annullamento di tale secondo modulo risposte, condizione di tutela della trasparenza dei compiti che rimane affidata alla buona volontà dei candidati.

Tale secondo modulo, conservato dall'Amministrazione insieme alla scheda anagrafica con le generalità di ogni candidato e con il questionario delle risposte nell'ordine predisposto per quel candidato, può certamente costituire strumento di frode, ossia di riproduzione della prova, attingendo certamente la soglia di pericolo astratto individuata dall'Ad. Plen. 26/2013.

Il ragionamento è nient'affatto ipotetico.

Quando e alla presenza di chi arrivano le buste contenenti i plichi delle risposte al CINECA?

Non essendo al momento ciò attestato con la fede privilegiata di un verbale — salvo esito dell'istanza di accesso presentata, in atti — è infatti certo che i plichi con i moduli delle risposte rimangono per alcuni giorni nelle disponibilità dell'Ateneo, insieme agli altri plichi, quelli con i moduli risposte annullati: donde un rischio di scambio dei moduli risposte e di alterazione delle prove.

La comunicabilità del codice è peraltro resa ancor più agevole dall'indiscriminata presenza nelle aule di dispositivi di telefonia mobile, poiché le aule non sono schermate: e tali strumenti di comunicazione che hanno notoriamente la possibilità di trasmettere molto velocemente immagini fotografiche.

S'immagini perciò con quale velocità e semplicità può essere trasmesso il codice identificativo alfanumerico!

L'argomento specifico della violazione del suddetto principio nel test d'accesso in questione costituisce oggetto di un filone giurisprudenziale in crescita.

Così, con riferimento al test d'accesso alla facoltà di medicina, per la sessione 2013/2014 caratterizzata sotto il profilo in esame da identiche modalità, fanno applicazione dei riferiti principi un numero sempre più consistente di decisioni:

1) Cons. Stato ord. 2187 del 28 maggio 2014 considera che, *"ad una sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello paiono degni di positiva valutazione, **quantomeno in ordine alla violazione del principio dell'anonimato**"*;

2) Cons. Stato ord. 1953 del 14 maggio 2014, ha ritenuto l'appello — contenente le descritte censure della violazione del principio dell'anonimato nel test d'accesso a medicina — meritevole dell'approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito, disponendo per l'effetto l'ammissione con riserva e in sovrannumero dei ricorrenti alle università di Napoli, Catania, Cagliari, Campobasso, Foggia, Padova, Parma;

3) Cons. Stato, ord. 1716 del 30 aprile 2014, *idem*;

4) Cons. Stato, ord. 1072 dell'11 marzo 2014, *idem*;

5) Tar Palermo, con le sentenze *ex art.* 60 c.p.a. nn. 793, 792 e 121 del 2014 ha annullato le prove limitatamente alla posizione dei ricorrenti per la descritta violazione dell'anonimato;

6) Cons. Stato, parere n. 4233 del 14 ottobre 2013, fornisce le più essenziali e argomentate censure di siffatte modalità procedurali.

Si badi: la circostanza che le modalità della prova possano essersi connotate in qualche modo particolare nei singoli Atenei (ad esempio: con il ritiro delle schede

anagrafiche all'inizio della prova o con l'ordine di imbustamento immediato delle medesime schede anagrafiche) non priva di rilevanza la palese violazione del principio in parola per effetto delle modalità di svolgimento della prova stabilite negli allegati ai bandi impugnati.

Occorre peraltro distinguere, da un lato, le controversie — diverse da quella in esame — azionate dai ricorrenti esclusi dalle procedure concorsuali per aver apposto sul proprio elaborato dei segni di riconoscimento per le quali *«afferma costantemente la giurisprudenza che la regola dell'anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura: è invece necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato»* (cfr., *infra multis*, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5220/2006).

Invero, in questi casi gli organi giurisdizionali richiedono che l'amministrazione che disponga l'annullamento di un compito per violazione della regola dell'anonimato debba dimostrare la intenzionalità del segno contestato.

Diverso è il caso, invece, in cui l'anonimato viene violato dalla medesima amministrazione sulla quale incombe il dovere, discendente dai principi di cui sopra, di garantire la parità concorsuale e la trasparenza della procedura stessa.

Nel caso che ci occupa viene in rilievo questo proprio seconda ipotesi: stavolta l'indirizzo giurisprudenziale prevalente è meno restrittivo sotto il profilo probatorio in quanto *«considera tale violazione rilevante in sé senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di*

riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli» (cfr., infra multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 192812010).

L'individuazione del compito, infatti, successivamente alla conclusione della gara, ben è potuta avvenire dal momento in cui il singolo candidato, a conoscenza del codice apposto sulla griglia delle proprie risposte, è stato in grado di comunicare tale codice, al fine di vedere modificato l'esito della prova a proprio favore.

Va infatti sottolineato che «l'ordinamento non chiede che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso» (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 3747 del 2013).

Perciò la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva e non dipende dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti in quanto *"non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse*

primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura» (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Dunque, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, l'Adunanza Plenaria, ha ritenuto di aderire proprio a tale indirizzo in quanto *«mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c. d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione».*

Ebbene, tale assunto è applicabile anche alla vicenda che ci occupa, posto che è facilmente verificabile che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2014-2015, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati.

Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, inficiandone la legittimità.

Come si evince dagli atti e come meglio specificato nelle premessa anche nel caso in esame ogni concorrente conosceva già prima della conclusione delle prove il proprio codice alfanumerico, e l'abbinamento *codice - nome* è avvenuto prima

dell'apertura delle buste e della correzione dei test ma già al momento dello svolgimento delle prove.

Certamente anche in questa occasione l'amministrazione vorrà giustificare questa condotta affermando che la stessa è stata ispirata dall'intento di precludere disfunzioni e scambio delle prove tra i candidati, ma ciò non toglie che in buona sostanza già durante lo svolgimento della procedura la Commissione si è trovata nella possibilità di abbinare ad ogni nome il compito svolto dal concorrente semplicemente passando attraverso i banchi delle prove ed osservando con un minimo di attenzione il codice alfanumerico apposto su tutti i documenti presenti sul banco al momento dello svolgimento della prova (è anche presente in ogni pagina del questionario) e memorizzando il nome del candidato indicato nella sua carta d'identità.

Ne consegue che anche nel caso in esame le modalità prestabilite dal Ministero ed il comportamento della Commissione hanno superato la soglia di criticità individuata dal Consiglio di Stato, ponendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

La conduzione della prova locale non ha potuto peraltro elidere la palese violazione dell'anonimato in parola.

Alla Seconda Università degli Studi di Napoli i candidati sono stati parimenti identificabili mediante un foglio di assegnazione del singolo banco.

Per analoga ragione il TAR Sicilia, Palermo, ritenuta la non irrilevanza della violazione dell'anonimato alla luce dei principi fissati dall'Ad. Plen. 26/2013, ha annullato la prova limitatamente alla posizione dei ricorrenti, ammettendoli in sovrannumero al corso (*cfr. TAR Palermo 121/2014, 792-793/2014*).

3) Eccesso di potere per illogicità in relazione all'errata formulazione dei quesiti \ arbitrarietà \ irragionevolezza \ Violazione del principio della par condicio dei concorrenti \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, della Costituzione \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L.264/1999 \ Violazione e falsa applicazione dei DD.MM. n°218/2014 e n°220/2014

La selezione dei capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo (*art. 34 Cost.*) al diritto allo studio dei ricorrenti, deve passare attraverso un test **scientificamente attendibile e linguisticamente corretto** secondo le regole linguistiche e grammaticali.

Ove, viceversa, il questionario delle risposte sia caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e viziata (*cfr. TAR Lazio, sent. n°5986/2008, con riferimento al test di medicina la funzione selettiva dei test ha valore e significato solo se essi vengono formulati con precisione tale da risultare in assoluto affidabili*).

Il Consiglio di Stato altresì (*Sez. VI, ordinanza n°3541 del 18/06/2012*) ha ravvisato nella fattispecie del test d'accesso a medicina “.....*che costituisce prescrizione imperativa quella secondo cui ogni quesito relativo al test di ammissione al corso universitario deve prevedere una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Ne consegue che sono illegittimi non solo i quesiti che non prevedono nessuna risposta esatta, ma anche quelli che prevedono più di una risposta esatta.....*”.

Tale assunto costituisce peraltro l'unica opzione possibile e giuridicamente corretta.

Non è difatti legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette sono in realtà quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici ed indefinibili.

E' agevolmente comprovabile che alcune domande risultano invariabilmente errate e fuorvianti.

Errate da un punto di vista scientifico, senza margini di ambiguità, sia per la formulazione dei quesiti quanto l'esito atteso e considerato corretto dal Ministero.

Nella **domanda n°29**, la riga C considerata corretta dal Ministero include una descrizione della funzione dell'ipofisi **oggettivamente sbagliata**, poiché l'ipofisi si limita a rilasciare in circolo l'ormone ADH **e non lo produce**, poiché esso è – precedentemente – prodotto dall'ipotalamo.

L'ipotalamo produce l'ormone ADH ed esso viene poi trasportato tramite un canale nell'ipofisi.

Tale formulazione ha danneggiato i ricorrenti Barletta Valeria e D'Errico Guido, che hanno conseguito **0** punti per non essere stati in grado di superare l'incertezza ingenerata dall'errore del Ministero, laddove il ricorrente Parisella Claudio ha conseguito punteggio negativo – 0,40 per aver dato risposta diversa.

Nella **domanda n°36**, che richiede in quali organelli della cellula avviene solitamente la sintesi proteica, la risposta attesa dal Ministero è *solo 1 e 2*, ossia nel cloroplasto e nel mitocondrio.

In realtà, la risposta scientificamente corretta è *Nessuno*.

E' un dato scientifico acquisito che la sintesi proteica avviene solitamente nel citoplasma, ossia il liquido colloidale contenuto nella membrana cellulare.

E' lì che avviene, nei ribosomi e attraverso di essi, la sintesi proteica.

Benché poi il cloroplasto è il mitocondrio possano contenere ribosomi, è certamente sbagliato affermare che la sintesi proteica, solitamente, avvenga nel cloroplasto e nel mitocondrio.

Tale formulazione ha danneggiato la ricorrente Barletta Valeria, che ha conseguito punteggio negativo e i ricorrenti Pontillo Francesca, Esposito Flor De Maria e D'Errico Guido, che non sono riusciti a fornire risposta, in relazione al macroscopico errore di formulazione del quesito in cui è incorsa l'amministrazione.

Altro quesito errato è la **domanda n°26**, che interroga i candidati sulla paternità della definizione del XX secolo come *secolo breve*, che risulta dello scrittore *Eric John Ernest Hobsawm*.

Ebbene la considerata corretta è A) *Eric J. Hobsawn*.

Il refuso che ha portato a scambiare la dovuta lettera *m* con una *n* incide profondamente sulla correttezza della risposta, giacchè – trattandosi grammaticalmente di nome proprio di persona e non di nome comune di persona – proprio il refuso individua un soggetto diverso.

Sicchè il test non può legittimamente ritenere tale risposta quella corretta.

Tale formulazione ha danneggiato i ricorrenti Barletta Valeria, Parisella Claudio ed Esposito Flor De Maria, che hanno conseguito punteggio pari a **0**, e la ricorrente Pontillo Francesca, che ha conseguito punteggio negativo **(0,40)**, in relazione al macroscopico errore di formulazione del quesito in cui è incorsa l'amministrazione.

La **domanda n°27** è così formulata:

Quale tra i seguenti abbinamenti scienziato – campo scientifico NON è corretto? A) Mario Capecchi – chimica; B) Enrico Fermi – fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi – astronomia; D) Rita Levi-Montalcini – neurologia; E) Camillo Golgi – istologia.

La domanda, posta nella sezione *cultura generale*, esige perciò di individuare l'accostamento non corretto fra i seguenti:

chimica e Mario Capecchi, Premio Nobel per la Medicina nel 2007; fisica nucleare ed Enrico Fermi, Premio Nobel per la Fisica nel 1938; astronomia e Riccardo Giacconi, Premio Nobel per la fisica nel 2002; neurologia e Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la Medicina nel 1986; istologia e Camillo Golgi, Premio Nobel per la medicina nel 1906.

La risposta attesa dal Ministero, l'abbinamento scorretto secondo l'impostazione del test, è Mario Capecchi – chimica.

E' fatto notorio che un aspirante studente di medicina, Diletta Agnello, rivolgendosi direttamente al Prof, Mario Capecchi in persona, per ottenere un'interpretazione autentica del quesito, ha ricevuto la seguente risposta: *“Mi sono laureato in chimica e fisica. All'università ho conseguito il dottorato di ricerca in biofisica e biologia molecolare. Se mi considero un chimico, sì; un genetista, sì; un biologo molecolare sì. Nel mio lavoro mi occupo di tutte e tre e d'altro. Mario Capecchi”*.

Ora delle due l'una: o la domanda test d'accesso – emblematica delle altre – presuppone una scorrettezza di abbinamento che allo stesso Premio Nobel, **soggetto personale del quesito**, è sconosciuta, oppure la domanda è fuorviante ed errata.

Difatti, con l'essenzialità e la migliore logica che compete ad un Premio Nobel, il Prof. Capecchi afferma di essersi laureato in fisica e chimica, occupandosi nel proprio lavoro di chimica, di genetica, di biologia molecolare, si considera in chimico.

Ne discende che non è scorretto affermare un collegamento funzionale fra il Prof. Capecchi e la chimica.

Semmai non risponde al vero, e all'opinione che il Premio Nobel ha della propria carriera e del proprio lavoro, asserire che l'abbinamento con la chimica non è corretto.

Tale formulazione ha danneggiato il ricorrente Parisella Claudio, che ha conseguito punteggio negativo (- 0,40) e gli altri ricorrenti, che non sono riusciti a fornire risposta in relazione all'aspetto di illogicità sopra prospettato, in relazione al quesito n°27, conseguendo quindi punteggio pari a zero.

Sono evidenti, quindi, le conseguenze giuridiche dell'errata formulazione dei quesiti citate dagli odierni ricorrenti.

E' in primo luogo certo che i tre quesiti indicati non possono assolvere alla funzione istituzionale del test, ossia selezionare i candidati più meritevoli.

Come già evidenziato, le risposte errate da parte del Ministero hanno ingiustificatamente penalizzato i ricorrenti, ai quali è stata attribuita una decurtazione di 0,40 in caso di risposta considerata sbagliata, o nessun punteggio in caso di mancata risposta.

Si consideri, ad esempio, che in relazione al citato quesito n°27 si è verificata un'ingiusta attribuzione di 1,50 in favore di quei candidati che hanno risposto Riga 3, Solo 1 e 2 e Mario Capecchi – chimica.

Tali ultimi sono stati *premiati* per una risposta che, alla luce della *communis opinio* scientifica e del parere del Premio Nobel diretto interessato, non è quella incontestabilmente corretta.

Va osservato che candidati con punteggio uguale devono essere trattati in modo uguale, nel rispetto del principio di ragionevolezza e concretandosi altrimenti l'eccesso di potere: si richiede perciò non l'interpolazione della graduatoria – che risulterebbe concretamente difficilissimo a farsi – ma il rispetto della parità di

trattamento con i candidati ugualmente meritevoli, mediante ammissione in sovrannumero.

E ancora.

Per quanto riguarda la **domanda n°31**, si riporta il testo della domanda: *alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico.*

In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?

- A) Metafase
- B) Interfase
- C) Profase
- D) Anafase
- E) Telofase.

La risposta fornita dal ministero è la A).

Non esiste, invece, una risposta esatta tra le cinque opzioni indicate dal Ministero, poiché per tale quesito la soluzione giusta era la combinazione anafase telofase, che manca nel caso di specie.

Siffatta soluzione potrà essere altresì verificata con verifica tecnica.

Non potrà sottrarsi, quindi, che tale quesito difettava dei necessari requisiti di certezza, poiché i candidati dalla griglia delle 5 risposte ivi indicate dal MIUR non avevano la certezza di una risposta giusta, a fronte di 4 sbagliate e perciò, non garantiscono idonei e corretti margini di valutazione, con evidente violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, correttezza, che devono sovrintendere ogni prova concorsuale.

In sintesi, quindi, siffatto quesito da un lato è mal formulato e, dall'altro, individua erroneamente una risposta come giusta che in realtà non lo è, ovvero non individua con assoluta certezza la risposta (unica) giusta tale da escludere con sufficiente certezza le altre, con evidente violazione del principio di legittimo

affidamento alla correttezza di una procedura selettiva, oltre che dei principi di correttezza, buon andamento, ragionevolezza.

Tale formulazione ha danneggiato il ricorrente D'Errico Guido, che non è riuscito a fornire risposta, ottenendo punteggio pari a zero in relazione a siffatta domanda.

In ordine al **quesito n°32**, si evidenzia quanto segue: *Quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula foto sintetica in assenza di luce? 1. NADH. 2 FADH, 3, NADP +.*

A) Tutte.

B) Solo 1 e 2.

C) Solo 2 e 3.

D) Solo 3 e 1.

E) Nessuna.

La risposta fornita dal Ministero è la A.

In realtà, sarà agevole evidenziare – anche mediante verifica tecnica – che la risposta corretta è la D.

Anche in questo caso la risposta ritenuta esatta dal Ministero non riveste carattere di certezza, tenuto conto della equivocità e criticità del quesito ivi formulato, privo dei necessari e imprescindibili requisiti di certezza.

Tale formulazione ha danneggiato i ricorrenti Pontillo Vincenza, Barletta Valeria, Esposito Flor De Maria e D'Errico Guido, che non sono riusciti a fornire risposta, ottenendo punteggio pari a zero in relazione a siffatta domanda, mentre addirittura i ricorrenti Pontillo Francesca e Parisella Claudio hanno ottenuto il punteggio negativo pari a – 0,40 per la risposta errata.

Quesito n°42: Quali legami possono essere presenti nella molecola di un enzima digestivo? 1. Legame peptidico, 2. legame disolfuro, 3. Legame ionico, 4. Legame idrogeno.

- A) Tutti.
- B) Solo 1, 2, 3.
- C) Solo 1, 2, 4.
- D) Solo 2, 3, 4.
- E) Solo 1, 3 e 4.

La risposta fornita dal Ministero è la A).

In realtà, sarà agevole evidenziare – anche mediante verifica tecnica – che la risposta corretta è invece la C.

E anche in questo caso la risposta ritenuta esatta dal Ministero non riveste carattere di certezza, tenuto conto della equivocità e criticità del quesito ivi formulato, privo dei necessari e imprescindibili requisiti di certezza, menomando così la posizione delle ricorrenti, penalizzate, tant'è che Pontillo Francesca, Pontillo Vincenza, Parisella Claudio ed Esposito Flor De Maria hanno fornito la risposta diversa, ottenendo **un – 0,4**, mentre invece la ricorrente Barletta Valeria non ha risposto, proprio in relazione alla incertezza prospettata, ottenendo **0** sulla domanda *de qua*.

Ed è altrettanto evidente la cattiva formulazione del **quesito n°4**, profilo, questo, che ha causato uno stato di incertezza e confusione che hanno indotto errore le ricorrenti Barletta Valeria da un lato e Pontillo Vincenza e D'Errico Guido dall'altro, giacchè la prima non è riuscita a rispondere, il secondi invece hanno addirittura ottenuto il punteggio negativo **0,4** derivante dalla risposta erronea.

Si sottopone al Collegio la formulazione del quesito n°4 in parola: *“Gli ospedali tentato di ridurre le infezioni causate da batteri richiedendo al personale ed ai visitatori di usare soluzioni antibatteriche prima di accedere ai reparti. Test di laboratorio hanno dimostrato che l'utilizzo di candele contenenti olii essenziali permette di eliminare batteri come l'Escherichia Coli e lo Stafilococco meticillino – resistente (MRSA): queste candele sono state accese e fatte*

consumare per alcune ore in una stanza chiusa ermeticamente, al cui interno erano presenti tali batteri, eliminandoli.

La lotta contro le infezioni causate da questi batteri prosegue, ma queste candele ne rappresentano chiaramente la soluzione. Su quale supposizione implicita si basa il brano precedente? A) Se negli ospedali si utilizzassero candele contenenti olii essenziali, si otterrebbero gli stessi risultati del test di laboratorio. B) L'utilizzo di candele contenenti olii essenziali è più economico dei metodi attualmente in uso. C) nessuno dei prodotti antibatterici comunemente in uso è efficace. D) e' difficile imporre l'uso di soluzioni anti – batteriche al personale ed ai visitatori. E) Escherichia Coli e MRSA sono gli unici batteri che destano preoccupazione.

In realtà la risposta giusta dovrebbe essere la lettera D, perché la supposizione implicita è che è difficile imporre l'uso di soluzioni anti batteriche al personale ed ai visitatori.

Non ci sono altre soluzioni.

In ordine a siffatto punto, tenuto conto dell'equivocità del quesito le ricorrenti, nel dubbio sono state costrette ad optare per nessuna risposta (Barletta Valeria – 0 punti) oppure indotte in errore (Pontillo Vincenza, Esposito Flor De Maria e D'Errico Guido – risposta errata – meno 0,4 punti).

4) Eccesso di potere per illegittimità della fissazione del test nel corso dell'anno scolastico \ Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Legge 269/1994 \ Violazione degli artt. 3, 4, 34, 97 Cost. \ Eccesso di potere per travisamento \ carenza di presupposto \ manifesta disparità di trattamento \ irragionevolezza

L'art. 9 dell'impugnato D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 ha calendarizzato la prova di ammissione ai corsi di medicina e chirurgia e protesi dentaria in data 8 aprile 2014.

L'art. 4, L. 269/94 dispone che l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato "*è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*".

La disposizione fonda perciò le prove di accesso sui programmi di scuola secondaria superiore, nel senso che il completamento del loro studio, segnatamente per quanto concerne la biologia, la chimica, la fisica e matematica, è presupposto indefettibile per il superamento del test.

La conclusione vale anche per il ragionamento logico e la cultura generale, gli altri settori del test — poiché la scuola superiore prepara anche per materie, quali storia e filosofia, che determinano il livello di preparazione dei ragadi anche in tali settori.

Ora, il test d'accesso ha certamente una sua specificità che mira ad accertare competenze dotate di autonomia per ogni singolo corso di laurea.

Tuttavia, l'inciso legislativo "*sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore*" sarebbe provato di alcun senso logico, ove i quesiti non fossero attinenti i programmi della scuola secondaria nel loro complesso.

E' ovvio perciò che il completamento nei tempi istituzionalmente previsti della scuola secondaria superiore e del suo programma di studi costituisce condizione normativa imprescindibile per lo svolgimento del test: ragionandosi *a contrario* dovrebbe invece pretendersi la maturazione della conoscenza e dello studio del programma in questione prima del tempo istituzionalmente previsto.

Orbene, per l'anno accademico 2014-2015, il Ministero ha stabilito di calendarizzare la prova non già nel mese di settembre 2014, ossia a naturale conclusione del ciclo della scuola secondaria superiore, bensì ad aprile 2014.

Tale scelta ha comportato che gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore, legittimamente intenzionati ad accedere alla facoltà di medicina per l'anno accademico in questione, abbiano dovuto svolgere un test predisposto sulla base dell'intero programma di scuola secondaria superiore ma in assenza del completamento "istituzionale" del medesimo programma.

Ciò comprime in maniera evidente ed ingiustificata il loro diritto allo studio.

Se la selezione dei meritevoli dell'accesso alla facoltà a numero chiuso s'intende basata sui programmi della scuola superiore, non è ordinariamente esigibile dagli studenti una preparazione corrispondente al livello di completamento del ciclo tre mesi prima della fine della scuola.

Sul punto, anche ad ammettere che lo scopo del test di ammissione non è quello di favorire soggetti già esperti nella materia di riferimento in virtù di studi precedenti, va evidenziato che tale programmazione temporale concreta un'ingiustizia manifesta, determinando in particolare un'inammissibile disparità di trattamento fra soggetti che hanno avuto la possibilità di ultimare la scuola superiore e soggetti che detta possibilità non l'hanno avuta.

Il tutto non senza sottacere l'evidente illogicità della scelta balorda dell'amministrazione, che ha costretto gli studenti dell'ultimo anno scolastico a sostenere le prove d'ammissione agli atenei in un momento cruciale dell'anno scolastico di preparazione a sostenere gli esami di maturità, in cui gli studenti sono sottoposti allo stress derivante dalla preparazione ai menzionati esami di maturità di scuola secondaria superiore!

Di qui un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera A) Legge n°264/1999 \ Eccesso di potere per mancata determinazione del fabbisogno professionale

La legge n°264/1999 prevede quali criteri per determinare il numero chiuso l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Recitano i D.M. n°218/2014 e 220/2014 (che hanno definito i posti per medicina ed odontoiatria) in premessa:

"VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico chirurgo per l'anno accademico 2014-2015 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.50211992, trasmessa dallo stesso Ministero in data 4 marzo 2014 alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

TENUTO CONTO che la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome non ha ancora formalizzato il previsto Accordo sul fabbisogno definito dal Ministero della Salute;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire il perfezionamento del bando di concorso da parte degli Atenei relativamente ai posti disponibili per l'a.a. 2014-15 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999;"

Leggendo il dato normativo, ci si avvede che la valutazione del fabbisogno di professionalità effettuata dal Ministero dell'università è gravemente carente. Rileva infatti una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 6-ter del d.lgs. 502/1992, inerente la determinazione del fabbisogno di professionalità da parte del Ministero della Salute.

Detto art. 6-ter dispone: *"Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province*

autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.

Con la stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. 2. A tali fini i decreti di cui al comma I tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; ci) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della Sanità i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti".

Il fabbisogno di professionalità si calcola dunque nel rispetto di alcuni passaggi legalmente vincolanti, rispettosi:

–della necessità di determinare con decreto da parte del Ministero della Salute il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai fini della programmazione degli accessi ai corsi di diploma di laurea;

–della necessità di acquisire da parte del Ministero della Salute il parere obbligatorio non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, prima dell'adozione del decreto;

-della necessità di acquisire il parere obbligatorio non vincolante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali, interessati prima dell'adozione del decreto;

-della predeterminazione del potere di legge del Ministero di sostituzione degli enti inadempienti nell'attività di acquisizione dei dati.

Nessuno di questi quattro passaggi legalmente vincolanti è stato rispettato, neanche l'acquisizione dei dati in via sostitutiva mediante commissari *ad acta*.

Sul punto così si è recentemente espresso questo il Tar Lazio: *"il Collegio ritiene di condividere quella giurisprudenza, ormai univoca, che si è formata sul punto (per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, 18 marzo 2013, n. 2766) secondo cui la fissazione del numero dei posti disponibili deve tener conto non soltanto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ma anche dell'offerta potenziale del sistema universitario (TAR Napoli, sez. IV, 20 marzo 2012 n. 1326). In particolare, la legge n. 264 del 1999, nel prevedere il numero chiuso per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, attribuisce invero all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella fissazione del numero complessivo di posti disponibili per l'immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia, fissando peraltro gli elementi di cui l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'esercizio di tale discrezionalità (fabbisogno di professionalità e potenziale formativo)" (cfr. Tar Lazio, sent. 5457/2014).*

Ebbene, può ricavarsi da tali principi che, nel rispetto della pur lata discrezionalità di cui dispone il Ministero della Salute nella valutazione del criterio del fabbisogno di professionalità, la relativa considerazione, presupposta dalla fissazione del numero programmato:

a) essere acclarata;

b) deve avvenire nel rispetto delle modalità tecniche predeterminate dalle legge, giacché altrimenti la discrezionalità in questione si risolverebbe in puro arbitrio.

Consta perciò che il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali —procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Le descritte violazioni di legge determinano "a valle" del procedimento e in capo al Ministero dell'università un evidente vizio dell'istruttoria propedeutica all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

Istanza di adozione di misure cautelari

Alla luce del *fumus boni iuris* che involge le censure cristallizzate nelle rubriche del presente ricorso, per effetto delle quali i ricorrenti **sono prossimi a conseguire il punteggio soglia attualmente attestato a 32,60** che consentirebbe loro di conseguire l'iscrizione e/o immatricolazione al corso universitario di Medicina e Chirurgia, si chiede l'emanazione di misure cautelari volte a sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed a tutelare gli interessi pretensivi dei medesimi ricorrenti.

E' sin troppo agevole enucleare il *periculum in mora* derivante dalla permanenza degli effetti dei provvedimenti qui gravati, giacchè ai ricorrenti è stato sottratto il bene della vita, costituito dal diritto ad iscriversi e/o immatricolarsi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, con conseguente violazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito (*art. 34*).

I ricorrenti, in caso di persistenza degli effetti dei provvedimenti impugnati, sarebbero costretti a ripiegare per l'iscrizione ad altra facoltà universitaria, diversa da quella oggetto delle proprie aspirazioni e che meritano, perdendo la possibilità di frequentare regolarmente il corso di Medicina e Chirurgia nell'a.a. 2014/2015.

Si chiede pertanto che il TAR adito possa disporre, in via cautelare, l'iscrizione con riserva in soprannumero.

Soluzione, questa, che meglio sembra contemperare il bilanciamento degli interessi contrapposti, giacchè l'interesse pubblico non verrebbe affatto scalfito dalla invocata iscrizione dei ricorrenti, a fronte delle prospettate molteplici illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione e che, in via meramente alternativa e subordinata, imporrebbero l'annullamento dell'intera procedura concorsuale e delle relative graduatorie.

La richiesta cautelare formulata, quindi, tutela e salvaguarda non solo l'interesse pubblico alla conservazione degli atti amministrativi, ma anche le migliaia di studenti che hanno superato la prova scritta che, altrimenti, si troverebbero espropriati del loro sacrosanto diritto allo studio per conseguenze e gravissime colpe imputabili in capo alle amministrazioni resistenti.

È utile soggiungere che già diversi T.T.AA.RR. hanno disposto la invocata misura cautelare, mediante ammissione con riserva in soprannumero, ed anche il Consiglio di Stato ha avallato siffatta soluzione cautelare, sospendendo in via cautelare l'efficacia di una pronuncia recente del TAR Salerno, che denegava l'invocata tutela, e disponendo quindi l'iscrizione con riserva in soprannumero degli appellanti.

Sarà altrettanto utile richiamare precedente cautelare del TAR Campania, Napoli, che ha disposto l'ammissione con riserva in fattispecie del tutto identica a quella che ci occupa (*cf. ordinanza n°595/2014*).

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento delle deduzioni cristallizzate nel corpo del presente ricorso, *contrariis reiectis*, così provvedere:

In via cautelare

- Accogliere l'istanza cautelare formulata nel corpo del presente ricorso e per gli effetti ammettere in sovrannumero i ricorrenti ai corsi universitari di medicina e chirurgia ed odontoiatria per l'A.A. 2014/2015 nell'ateneo indicato in domanda quale prima sede scelta o, in mero subordine, presso gli altri atenei indicati, ed ammetterli altresì alla tempestiva frequenza delle lezioni.

Nel merito

- Accogliere il ricorso, previo annullamento dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti, ovvero della graduatoria segnatamente alle posizioni dei ricorrenti, disporre l'iscrizione e/o immatricolazione dei medesimi al corso di laurea prescelto per l'a.a. 2014/15 con immediata frequenza delle lezioni, se del caso disponendo l'immatricolazione anche in soprannumero ai sensi dell'art. 20, comma 1 *bis*, D.L. 104/2013 convertito in legge n°128 del 08/11/2013, presso l'Ateneo prescelto e/o di altri Atenei indicati ovvero di quelli nei quali risulterebbero utilmente collocati per effetto del voto complessivamente conseguito a seguito del bonus maturità.
- In via meramente subordinata, accogliere il ricorso, previo annullamento degli atti impugnati, con ordine agli enti resistenti di iscrivere e/o immatricolare i ricorrenti al corso di laurea prescelto per l'a.a. 2014/15 con immediata frequenza dei corsi nell'ateneo indicato ovvero presso altro Ateneo successivamente indicato, ovvero adottare ogni altro provvedimento idoneo a soddisfare la piena ed effettiva tutela della pretesa soggettiva di cui sono titolari i ricorrenti, con declaratoria ad essere ammessi all'immatricolazione anche in sovrannumero. Con condanna in forma specifica (*ex art. 30, comma 2, c.p.a.*) delle amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa,

ove occorra e, comunque, in posizione utile all'immatricolazione in sovrannumero.

- Valuti il Collegio adito la possibilità di redigere sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., siccome idoneo a garantire ai ricorrenti le necessarie certezze nell'organizzazione della propria carriera accademica.

In ogni caso

- Condannare le amministrazioni resistenti, in solido tra loro e ciascuna per il proprio titolo come per legge, alla rifusione del compenso professionale di difesa e spese di lite con distrazione al sottoscritto procuratore, che espressamente dichiara di essere anticipatario.

Riserve e conseguenze tutte come per legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 30\05\2002 n°115 si dichiara che per il presente processo è dovuto il contributo nella misura di 650,00 €.

In Roma, data deposito

Avv. Paolo Centore

Relata di notifica ai sensi della legge n. 53/1994 autorizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

Il sottoscritto Avv. Paolo Centore, con Studio in Caserta, alla Via R. Gasparri n°48, autorizzato ai sensi e per gli effetti della L. n. 53/1994 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.

NOTIFICA

l'antescritto ricorso al T.A.R. Lazio, Roma, a:

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n°12 (*CAP 00186*), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____;

- **Seconda Università degli Studi di Napoli**, in persona del legale *pro tempore*, dom.to per la suddetta carica in Caserta, al V.le Beneduce n°10, previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____;

- **Seconda Università degli Studi di Napoli**, in persona del legale *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n°12 (*CAP 00186*), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____;

- **Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del legale *pro tempore*, dom.to per la suddetta carica in Napoli, al Corso Umberto I n°40 (*C.A.P. 80138*) previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____;

- **Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del legale *pro tempore*, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n°12 (*CAP 00186*), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____;

- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la suddetta carica in Casalecchio di Reno (BO), alla Via Magnanelli n°6/3 (*CAP 40033*), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____;

- **Varletta Filippo**, residente in Marcianise (CE), alla Via Vecchi n°7, (CAP 81025), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____

- **Tranquillo Valentina**, residente in S. Nicola La Strada (CE), alla Via Palermo n°12, (CAP 81020), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante _____ spedizione _____ con _____ raccomandata _____ AR n°_____;

- **Gravina Alessandro**, residente in Napoli, alla Via Tasso n°480/10, (CAP 80127), previa annotazione al n°_____ del proprio registro cronologico, e mediante spedizione con raccomandata AR n°_____

In Caserta, lì 09 Luglio 2014

Avv. Paolo Centore